



Città di La Maddalena

Provincia di Olbia Tempio

PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

Codice Amministrazione: -
Prot. Generale n.: 0009353 P
Data: 11/07/2013 Ora: 12:13
Classificazione: 4 - 0 - 0

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 16 del 11/07/2013

Oggetto: DIVIETO ALL'UTILIZZO AI FINI POTABILI ED ALIMENTARI DELLE ACQUE PRESENTI NELLE CONDOTTE IDRICHE.

IL SINDACO

Vista la nota dell'ASL n. 2 di Olbia – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. 36877 del 10.07.2013, con la quale vengono comunicati gli esiti delle analisi effettuate dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 01.07.2013 nel punto di consegna della rete presso l'utenza di Via Indipendenza n° 53, dai quali emerge la NON rispondenza delle acque ai requisiti minimi di legge per superamento del valore del seguente parametro:

- Nitriti (valore rilevato: 0,13 mg/l);

Dato atto che, secondo quanto dichiarato nella nota suddetta tale risultato "depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione" da parte di *Abbanoa S.p.a.*;

Dato atto, altresì, che il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Olbia dichiara che "le acque di cui trattasi devono ritenersi **non idonee** come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenti l'ingrediente principale (minestre, bevande), soprattutto di quegli alimenti destinati ai neonati e ai lattanti, mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa";

Dato Atto che

- il D.Lgs. n°31/2001, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- il predetto Decreto legislativo impone (art. 10), in caso di riscontro di superamento dei valori previsti dai requisiti minimi, che l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunichi al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, proponga al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tramite l'emissione di un ordinanza Sindacale;
- Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente, così come previsto dall'art. 6 comma 5bis del D.Lgs. 31/2001;

Ritenuto opportuno, sulla base del parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Olbia, vietare l'utilizzo dell'acqua ai fini potabili ed alimentari quando rappresenti l'ingrediente principale;



Città di La Maddalena

Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 54;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto all'utilizzo dell'acqua ai fini potabili ed alimentari quando rappresenti l'ingrediente principale (bevande e/o minestre) mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa a:

- A.S.L. n° 2 di Olbia – Viale A. Moro ang. Via Peruzzi
- Abbanoa S.p.A. – Via Macerata Olbia
- ARPAS - Via Rockefeller, 58-60 Sassari
- Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena
- Dirigente Direzione Opere Pubbliche
- Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena
- Organi di stampa locale

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).



IL SINDACO
Angelo COMITI